

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE START & GO -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA LOMBARDIA 7

Numero REA: SR - 149965

Codice fiscale: 01809930892

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.66991 RACCOLTA N.17467-----

-----STATUTO-----

-----della "Società Cooperativa Sociale START & GO - ONLUS"-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita, con sede in **Siracusa** una Società Cooperativa Sociale che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata "Società Cooperativa Sociale START & GO - ONLUS".-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.-----

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto disposto dal presente statuto.-----

-----ARTICOLO 2-----

La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2060** ma potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di legge.-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 3-----

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci (art. 2521), si propone lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e così perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;-----

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura di almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa o in quella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa vigente, qualificandosi come Cooperativa sociale, ai sensi della legge 381\1991 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge n.460\1997, O.N.L.U.S di diritto.-----

Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si propone di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano esse persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro, proponendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione.-----

In relazione ai propri scopi la cooperativa ha, quindi, per oggetto le seguenti attività:-----

1) attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario;-----
2) organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni ed ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale, nelle materie attinenti le attività sociali;-----
3) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;-----
4) realizzazione in conto proprio, in appalto e /o convenzione con Enti pubblici, di progetti atti alla valorizzazione ed all'inserimento lavorativo ed integrazione sociale dei soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;-----
5) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;-----
6) gestire servizi sportivi, ricreative, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;-----
7) gestire stabilmente, o temporaneamente, in proprio o per conto terzi qualsiasi attività finalizzata all'inserimento di soggetti svantaggiati. A tipo esemplificativo e non esaustivo, gestire le seguenti attività:-----
- servizi di accompagnamento e guida presso musei, parchi, luoghi di interesse artistico, storico ed archeologico;-----
- gestione parcheggi auto;-----
- gestione di servizi per il rispetto degli spazi riservati alle persone con disabilità, scivoli, parcheggi, marciapiedi e quant'altro impedisca il libero fruire dell'ambiente urbano;-----
- servizio di informazione su itinerari turistici, strutture ricettive con particolare riguardo all'accessibilità delle persone con disabilità;-----
- servizio sull'accessibilità riguardanti trasporti pubblici;-----
- organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi e biblioteche private e pubbliche;-----
- servizio di agenzia per disbrigo pratiche;-----
- assemblaggio e confezionamento di prodotti di qualsiasi natura;-----
- servizio di micro raccolta di rifiuti speciali;-----
- sentieristica a valorizzazione del territorio.-----
L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere svolta anche con terzi.-----
Tutte le attività sopraindicate, essendo tra loro, collegate funzionalmente, non potranno che essere perseguite con quelle modalità ed in quei termini che garantiscano alla società cooperativa il più efficace raggiungimento dei propri fini; a tal scopo, proprio per garantire che le finalità - anche tra loro connesse - a cui la cooperativa mira, siano efficacemente raggiunte, l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà, a cura dell'organo amministrativo, consentire una netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività

esercitate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse.-----

La Società per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dalla CEE, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.-----

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società Cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.-----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente connesse ed attinenti ai medesimi.-----

Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, essa è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513.-----

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si farà applicazione di quanto disposto dall'art. 2545-octies del c.c..-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO 4-----

Il numero dei Soci cooperatori, che attualmente è inferiore a nove, potrà variare sino a diciannove ma anche oltre tale limite. Nel caso si prospetti il superamento del limite di otto, la società potrà adottare le norme regolatrici tra quelle delle srl o delle spa. Nel caso di superamento anche del limite di diciannove soci, la cooperativa dovrà, se ricorrerà anche il secondo requisito previsto dall'art. 2519 secondo comma del c.c., adottare le norme di riferimento della spa. Se, invece, il numero dei soci scende al di sotto del minimo previsto, la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società.-----

Possono essere Soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e, solo se il numero di soci superi il limite di otto, anche persone giuridiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa. Non possono far parte della cooperativa colori che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa stessa.-----

Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa anche i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e

le limitazioni della legge n.1815 del 1939.-----
Nel rispetto dei limiti di cui al superiore comma primo, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.-----

Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e dovranno essere iscritti in apposita sezione del libro soci. Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa stessa.-----

-----**ARTICOLO 5**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non superiore a 5 (cinque) anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

(Nel caso di interesse alla formazione).-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.-----

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).-----

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo

e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo
amministrativo anche prima del termine fissato al momento
della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci
ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che
spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale
categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo
che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel
libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,
notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----**ARTICOLO 6**-----

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare
istanza all'organo amministrativo indicando le esatte
generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo della
quota che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di
attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
Sull'accoglimento della domanda deciderà l'organo
amministrativo.-----

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere
motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con
lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e
comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi
sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante
può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in
occasione della successiva convocazione.-----

-----**ARTICOLO 7**-----

Il nuovo Socio, all'atto dell'ammissione, deve versare, oltre
all'importo della quota sociale sottoscritta (o la percentuale
appresso indicata), la tassa di ammissione da determinarsi
dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale tenuto
conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.-----

L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato
all'atto della sottoscrizione.-----

Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti o
inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la
società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui
all'art.2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme
sulla srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio

che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche assistito da professionista di sua fiducia.-----

-----**ARTICOLO 8**-----

-----**AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CON SOLI DIRITTI**-----

-----**PATRIMONIALI**-----

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sempre che siano già state adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere, solo a favore di persone fisiche che siano, al contempo, investitori qualificati, azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Non potranno essere emesse azioni di tale specie in misura superiore al valore contabile delle riserve indisponibili nè del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.-----

Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate e potranno essere trasferite solo a favore di investitori qualificati, ma sempre persone fisiche.-----

La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**RECESSO ESCLUSIONE**-----

-----**ARTICOLO 9**-----

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte.-----

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.-----

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare l'esclusione nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 10**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. può recedere il Socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) che abbia interrotto il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi della L.142\2001 e successive modifiche.-----

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.-----

-----**ARTICOLO 11**-----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote, interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta giorni dalla comunicazione.-----

-----**ARTICOLO 12**-----

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;-----

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;-----

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali, o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote sociali deliberate dall'Assemblea;-----

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.-----

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, semprechè il Socio si mantenga inadempiente.-----

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa, nel rispetto del diritto del lavoro pro-tempore vigente.-----

-----**ARTICOLO 13**-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R.-----

-----**ARTICOLO 14**-----

Nel caso di decesso di un Socio la partecipazione alla Società

continuerà con gli eredi o legatari, purchè questi abbiano i requisiti previsti per l'ammissione e, nel caso di pluralità, nominino un rappresentante comune a meno che la quota non sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

-----**ARTICOLO 15**-----

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c. Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabile la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art.26 del DLCP n.1577\1947, una quota di riserve divisibili. Tale credito sarà soddisfatto attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento è inferiore ad 1\4; in caso contrario il credito del socio sarà soddisfatto in denaro, negli stessi termini previsti per la liquidazione della quota.-----

-----**ARTICOLO 16**-----

I Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.-----
Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art. 2536 C.C.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE**-----

-----**ARTICOLO 17**-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato sia da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 250 (duecentocinquanta) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge, che da azioni di valore nominale non inferiore a Euro 100 (cento). I predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di quote ed azioni in sede di distribuzione di dividendi o di ristorni;-----

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;-----

c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;-----

d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci;-----

e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;-----
f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie.-----

-----**ARTICOLO 18**-----

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:-----

a) il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;-----

b) il rimanente da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.-----

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società a seguito di delibera di aumento di capitale. In tal caso dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 2438 e seguenti del c.c. Su proposta motivata dell'organo amministrativo, l'assemblea può escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci.-----

-----**ARTICOLO 19**-----

Le quote sociali o le azioni sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI**-----

-----**ARTICOLO 20**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali (ristorni ex art.2545 sexies e dividendi) come appresso specificato:-----

a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non meno del 30%;-----

b) alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo;-----

c) alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;-----

d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (due virgola per cento) rispetto al capitale effettivamente versato.-----

I dividendi non riscossi entro cinque anni si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento

aziendale;-----

e) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci finanziatori nella misura massima, se trattasi di azioni prive del diritto di voto (art. 5 legge 59/82), pari al 2% (due per cento) in più di quanto previsto per i dividendi;-----

f) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga alle previsioni dell'art.2525 c.c. ma nella misura massima del 20% del valore originario o attraverso l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526;-----

g) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.-----

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui alle lettere a), b), c) ed e).-----

E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci cooperatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai punti a) e c) e con le modalità, i limiti di cui all'art.2545 quinquies c.c.-----

Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, essendo, tale devoluzione evidentemente di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella quota di patrimonio sociale prevista dall'art.2545 undecies c.c..-----

-----**ARTICOLO 21**-----

-----**RISTORNI**-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----

Ai soci volontari si applica esclusivamente il disposto

dell'art. 2, comma 4, della legge 1991 n. 381.-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da
approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre
a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,
dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra
loro):-----

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- b) la qualifica/professionalità;-----
- c) i compensi erogati;-----
- d) il tempo di permanenza nella società;-----
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- f) la produttività.-----

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai
corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni
ricevute.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 22-----

Le funzioni sociali sono esercitate:-----

- a) dall'Assemblea dei soci;-----
- b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa, ove esistente;-----
- c) dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore
Unico;-----
- d) dal Collegio Sindacale, se eletto;-----
- e) dal Revisore, se eletto.-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 23-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

Spetta all'assemblea ordinaria:-----

- a) eleggere le cariche sociali ed il Presidente del Collegio
Sindacale, se esistente;-----
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello
preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla
destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;-----
- c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e
degli amministratori, se gli stessi dovranno essere
remunerati;-----
- d) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame
dagli Amministratori.-----

-----ARTICOLO 24-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello
statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento
anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori,
sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal
Consiglio di Amministrazione e tutte la volte che la legge

rinvia a maggioranze straordinarie.-----

-----**ARTICOLO 25**-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze legate alla struttura della società o all'oggetto sociale lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato di 60 (sessanta) giorni.-----

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1\3 della compagine sociale, con le indicazioni degli oggetti da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

-----**ARTICOLO 26**-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.-----

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 27**-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei voti di tutti i soci.-----

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.-----

Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la trasformazione in altro tipo di società con il voto favorevole di 2\3 dei soci aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.2545 undecies c.c.-----

Per l'adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.-----

-----**ARTICOLO 28**-----

Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa

verbalizzazione, e così fuori dai casi previsti dall'art. 2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art. 2487 ter nonché, infine quando si tratti di eleggere i componenti l'organo amministrativo, le assemblee possono essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà dei voti esercitabili. La consultazione scritta si realizza mediante approvazione di un unico documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1\3 dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra indicate.-----

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze sopra indicate.-----

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.-----

-----ARTICOLO 29-----

-----VOTO E VOTI PLURIMI-----

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego potrà essere aperto solo al momento dell'espressione del voto in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.-----

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.-----

E, tuttavia, ammissibile la seguente ipotesi di voto plurimo:-----
i soci che attuano lo scopo mutualistico mediante l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è considerato di qualità A), ai sensi del presente statuto e del regolamento; di sei (6) voti se di qualità B); di quattro (4) voti se di qualità C).-----

Ogni insieme di soggetti aventi diritto allo stesso numero di voti, costituisce una distinta categoria.-----
Il Presidente dell'assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci cooperatori ed i soci titolari di voto plurimo, preavvertirà che l'insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno esprimere non più di un terzo ($1/3$) dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati.-----
Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto multiplo non potrà esprimere più di un decimo ($1/10$) dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale, fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi, secondo la seguente formula: numero totale dei voti multipli diviso la terza parte dei voti totali esprimibili nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti, rispettivamente, alle diverse categorie.-----
In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di decimali.-----
Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino nell'impresa.-----

-----**ARTICOLO 30**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza del vice presidente e, in assenza di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine eletto dall'assemblea.-----
Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.-----
Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----
La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.-----
Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.-----
Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.-----

-----**ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI**-----

-----**PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**-----

-----**ARTICOLO 31**-----

L'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa prive di diritti amministrativi delibera:-----
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;-----
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----
d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi dell'art.2526 c.c.;-----
e) sulle controversie con la Cooperativa, transazioni e rinunce;-----
f) sugli altri oggetti di interesse comune.-----

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.-----

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.-----

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.-----

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenerne estratti, ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni: Le spese sono impugunate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----ARTICOLO 32-----

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e, nonostante la cooperativa sia regolata dalle norme sulla srl, non è possibile decisione dei soci con consenso scritto nè consultazione scritta.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti tra i Soci sia sovventori che operatori ma anche tra estranei.-----

La maggioranza deve, tuttavia, essere costituita da soci operatori.-----

Gli Amministratori durano in carica, onde rispettare il principio di democraticità, per tre esercizi sociali, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.-----

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea.-----

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.-----

Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione potranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore Unico ed ogni riferimento al Consiglio di Amministrazione o al Presidente in questo statuto, devono intendersi estesi all'Amministratore Unico.-----

-----ARTICOLO 33-----

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice

Presidente ed un Segretario.-----

-----**ARTICOLO 34**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto. Tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro da parte degli amministratori favorevoli.-----

La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente e le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. E' vietata la consultazione scritta o il consenso scritto e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.-----

-----**ARTICOLO 35**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:-----

a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;-----

b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;-----

c) emette, su richiesta dei singoli Soci, azioni sociali.-----

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;-----

b) redigere i bilanci;-----

c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;-----

d) compilare eventuali regolamenti interni;-----

e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi

operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----

f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;-----

h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;-----

i) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;-----

l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo;-----

m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo;-----

n) nominare Direttori muniti di procure speciali;-----

o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;-----

p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;-----

q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.-----

Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:-----

1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e così, tra l'altro, il potere di redigere il regolamento interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di concordare con i soci la qualità (ABC) da dare ai conferimenti;-----

2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;-----

3) la redazione del bilancio;-----

4) la redazione del progetto di fusione;-----

5) la redazione del progetto di scissione.-----

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

-----**IL PRESIDENTE**-----

-----**ARTICOLO 36**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.-----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.-----

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.-----

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----

-----**ARTICOLO 37**-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO OBBLIGATORIO**-----

Quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., dovrà essere nominato un Organo di Controllo monocratico o composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre esercizi sociali.-----

All'Organo può essere affidato sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti ovvero solo il controllo gestionale.-----

In tale ultima ipotesi dovrà essere nominato un Revisore Unico per la revisione legale dei conti, che durerà in carica tre esercizi sociali. Il Revisore Unico ed i componenti l'organo di controllo a cui è affidata anche la revisione legale dovranno essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.-----

Qualora ai componenti l'Organo di Controllo sia affidato solo il controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nel predetto registro, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.-----

L'obbligo di mantenere l'Organo di controllo cessa se, in mancanza di superamento dei limiti dimensionali previsti dal secondo comma e dalle lettere a) e b) del terzo comma dell'art.2477 c.c., per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'art. 2435 bis c.c. non vengono superati.-----

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.-----

-----**ARTICOLO 38**-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO**-----

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al

superiore articolo, l'assemblea può nominare un Sindaco Unico o un Organo di Controllo composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. All'Organo di Controllo potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. Se all'Organo sindacale saranno legittimamente affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto registro, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà essere anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di revisione legale dei conti ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto all'Organo di Controllo.-----

La nomina del Revisore, i cui compiti restano sempre limitati alla revisione legale sei conti, potrà avvenire indipendentemente dall'esistenza del Sindaco Unico o dell'Organo di Controllo facoltativo.-----

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.-----

-----ARTICOLO 39-----

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.-----

-----ARTICOLO 40-----

-----CONTROLLO GESTIONALE-----

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e legale dei conti e sul suo concreto funzionamento. A tal fine all'Organo di Controllo sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art.2403 bis del c.c.-----

I suoi componenti devono anche:-----

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti;-----
- b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;-----
- c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.-----

I componenti l'Organo di Controllo, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.-----

-----TITOLO VII-----

-----PIANI DI SVILUPPO-----

-----ARTICOLO 41-----

Allo scadere di ogni quadriennio dalla data di costituzione della cooperativa, l'organo Amministrativo predisporrà un piano di sviluppo aziendale individuando gli obiettivi ed i mezzi strumentale finanziari per raggiungerli. Tale piano dovrà essere elaborato dal Consiglio di Amministrazione anche di concerto con professionisti specialisti del settore interessato, scelti dallo stesso consiglio, estranei alla compagine sociale, denominati "consulenti esterni". Il piano e la relazione dei consulenti esterni dovranno essere presentati all'assemblea per l'approvazione e l'attuazione del piano stesso. Gli stati di attuazione dei piani pluriennali, supportati dalle relazioni dei consulenti esterni, dovranno essere approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**CLAUSOLA ARBITRALE**-----

-----**ARTICOLO 42**-----

Nel rispetto dell'art.34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purchè non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.-----
Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.-----

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.-----

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia.-----

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.-----

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi.-----

-----**ARTICOLO 43**-----

La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di

raccolta del risparmio presso i soci.-----

-----ARTICOLO 44-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.-----

-----ARTICOLO 45-----

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative nonché le norme sulla società a responsabilità limitata.-----

F.to: POCCHI Giuseppe-----

F.to: GENTILE Domenico-----

F.to: CICCIO Raffaele-----

F.to: Mario URZI'-----

F.to: LO BELLO Sebastiano-----

F.to: Giuseppe MINNITI Notaio-----

(impronta del sigillo)-----

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20
comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da bollo.